



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 20/05/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 195

Ampliamento di una cava di calcarenite in località "Era" del comune di Montemesola (Ta) - Foglio 17, particelle 40-45.- Ditta De Rubertis Antonio s.r.l.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 14631 del 11.12.06 la Ditta De Rubertis Antonio S.r.l., con sede a Montemesola (TA) in C.da Era S. Francesco s.n., proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "Era" dell'agro di Montemesola (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 40-45;
- con nota prot. n. 4060 del 12.03.07 si invitava la ditta ad inviare copia del SIA e del progetto su supporto informatico, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 2623 del 15.02.07 il Comune di Montemesola trasmetteva proprio parere sfavorevole all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 11133 del 04.07.07 quest'ufficio sollecitava quanto alla precedente nota prot. 4060 del 12.03.07;
- con nota acquisita al prot. 11008 del 03.07.07 la Provincia di Taranto chiedeva alla Ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 12353 del 26.07.07 il Comune di Montemesola riconfermava proprio parere sfavorevole all'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 13062 del 09.08.07, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP e copia del SIA e del progetto su supporto informatico;
- con nota acquisita al prot. 16441 del 18.10.07 la Provincia di Taranto ritrasmetteva le richieste di integrazioni alla Ditta;
- con nota prot. n. 17993 del 29.11.07, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, trasmetteva alla Ditta comunicazione di preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005, con invito al proponente a trasmettere entro il termine di dieci gg. ad inviare proprie controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. n. 1184 del 23.01.08 il legale rappresentante della Ditta inviava proprie osservazioni al parere negativo espresso dall'ufficio VIA;

– agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

– il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis..... A seguito del parere negativo espresso dal Comitato Via nella seduta del 7-11-2007, che qui si riporta integralmente

– “Che ai sensi dell’art. 3.08.4 Prescrizioni di Base punto 4.2 del NTA del PUTT/p, l’ampliamento progettato , non puo’ essere definito ne’ di quantità contenuta , stante le sue dimensioni , né funzionale al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale e quindi non rientrante fra le attività estrattive autorizzabili nella fascia di rispetto del Canale Ingegna.

– Non è fatta menzione alcuna nello studio Sia di un adeguato sistema di regimentazione delle acque di 1° e 2° pioggia , letto il percolato potenziale di 50.667 mc/ a di acque piovane, che francamente visto il territorio scosceso ben si adatta a ricevere impluvi d’acqua notevoli anche improvvisi a seguito delle condizioni meteorologiche diversificate negli ultimi tempi ed ancora perché la cava essere a fossa.

Per quanto sopra, pur apprezzando lo sforzo dalla ditta assunto solo per un aspetto circa il ripristino ambientale completamente restituita all’agricoltura con mitigazione assunta mediante la presenza di alberi di eucalipto piantumati lungo tutto il perimetro di cava e fasce verdi piantumate lungo le scarpate, si esprime parere sfavorevole al progetto e studio di impatto ambientale, a meno che la ditta istante ripresenti un nuovo studio con gli accorgimenti atti alla tutela degli argini e dello stesso canale Ingegna, oltre ad ulteriori approfonditi studi di tutela ambientale, come quelli dell’ultimo capoverso descritto, che mancano di disegni appositi per evidenziare il percorso delle acque.

Considerate le osservazioni rese dalla ditta con la nota ricevuta il 23-01-2008 da parte dell’assessorato Ecologia della Regione Puglia , tramite la presentazione di una ulteriore relazione tecnico-illustrativa dello “ studio di compatibilità idrogeologica” secondo le indicazioni metodologiche contenute nell’allegato 3 della delibera di adozione del PAI n° 25 del 15-12-2004, le conclusioni e le analisi dei rilievi svolti dal geologo Dr. Masillo e dall’Ing. re Michele de Marco affermano: “ che pur adottando i valori piu’ conservativi del Giandotti, le sezioni idrauliche dei canali Ingegna Superiore-Inferiore e canale Cigliano garantiscono contemporaneamente lo smaltimento delle portate calcolate con TR30. Tr 200, Tr 500 garantendo inoltre un franco idraulico di sicurezza di 1 metro.

Considerato inoltre che la sicurezza idraulica del territorio è garantita dal corretto dimensionamento idraulico dei canali sopra citati, appare chiaro come nessun rischio idrogeologico puo’ essere collegato a seguito della realizzazione dell’ampliamento della cava.

Inoltre la ditta nel riaffermare il suo concetto, rimarca l’errore in cui è corso il Comune di Montemesola nell’esprimere un parere negativo all’opera , per il quale la ditta stessa riferisce di aver avviato anche un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , ancora in via di definizione, per avvalorare sempre più la non meglio definita emergenza idrogeologica in cui è inserito il canale Ingegna , con particolare riferimento al Putt /P che richiederebbe una fascia di rispetto pari a 150m.

In realtà dice la ditta, che secondo le rilevazioni effettuate, la zona e i canali assicurerebbero una ampia sicurezza idrogeologica , applicando la normale area di fascia di rispetto , pari a 20 m dal canale di scolo , o al limite quella non superiore ai 75 m.

Inoltre la ditta evidenzia come il canale oggi è quasi completamente ostruito, dovendo invece convogliare le acque eventualmente meteoriche, non si comprende quindi al proposito quale emergenza si verrebbe a creare dice la ditta.

Tutto ciò è avvalorato dalla relazione del tecnico geologo che nell’allegato n° 3 relazione geologica e caratterizzazione geotecnica del Giugno 2006 alla pag n° 4 individua la superficie topografica media di poco inferiore al 4% quindi rientrante ampiamente nella fascia di tutela del punto 2.2 di 150m e non di 20m o addirittura di poco superiore ai 75 m come dalla ditta individuato.

Inoltre per quanto affermato dal Legale della ditta Studio legale Romanizzi-Ciquera del 5-07-2007 , solo oggi visionata, che il canale Ingegna non rientrerebbe nel punto 3.08 e 3.08.2 NTA del Putt/P, in quanto raccogliatore di poca acqua scolante in caso di pioggia dalle zone dei dintorni del paese, ed ancora che lo

stesso è ostruito a monte da vegetazione e da interventi di proprietari di terreni agricoli a nord della cava , pertanto non applicabile la individuazione e la classificazione del Canale –dell’area annessa- nonché quella di pertinenza e delle prescrizioni di base di cui all’art. n° 3.08-3.08.2-3.08.4.

Pertanto pur apprezzando lo sforzo tecnico circa una esatta valutazione dei bacini scolanti per ognuno dei canali che interessano l’intervento chiusi al relativo punto di intersezione e valutazione per ognuno di essi , delle portate di picco scolanti- verifica inoltre in moto permanente delle sezioni idrauliche esistenti in riferimento alle portate di piena calcolate , nonché alla analisi idrologica e idraulica, si ritiene esprimere ancora parere negativo all’ampliamento di cui in oggetto per non disattendere la normativa di riferimento del PUTT/p del 2004.

Alla luce di quanto espresso si riconferma il parere non favorevole espresso dal Comitato Via nella seduta del 7-11-2007 per tutte le ragioni espresse nello stesso, in quanto tutto è rafforzato dalla convinzione della giusta lettura del PUTT/p del 2004, dove nel punto 3.08.2 individuazione, la perimetrazione territoriale dell’area oggetto dell’intervento distinta in classi, ben si ritrova nella classe 2.2, quale territorio non montano con pendenza inferiore al 30%, ove pertanto ai fini di tutela delle aree annesse esse si intendono formate da una fascia di profondità pari a metri 150....omissis....>>.

– vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

– vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

– viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

– vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

– richiamato quanto espressamente previsto dall’art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

## D E T E R M I N A

– ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere non favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta De Rubertis Antonio S.r.l., con sede a Montemesola (TA) in C.da Era S. Francesco s.n., riguardanti l’ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. “Era” dell’agro di Montemesola (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 40-45;

– il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

– il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Montemesola;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;

- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell’art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli